

Roma, 24 marzo 2016

COMUNICATO STAMPA

ex artt. 114 D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 66 del Regolamento Consob 11971/99

**Patto parasociale afferente TAS S.p.A.
Adempimenti ai sensi degli artt. 129, 130 e 131 del Regolamento Emittenti Consob**

Facendo seguito a quanto comunicato il 7 aprile 2015, il 31 luglio 2015 e il 30 dicembre 2015, in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 129, 130 e 131, comma 1 del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/99 e s.m.i. (di seguito "RE") si comunica che in data 23 marzo 2016 il patto oggetto delle predette comunicazioni è stato modificato.

Si allegano l'estratto del patto parasociale che sarà pubblicato a cura dei sottoscrittori il 26 marzo 2016 sul quotidiano Libero, nonché le informazioni essenziali indicate dall'art. 130 del RE.

Ai sensi della vigente normativa, la suddetta documentazione ed il comunicato sono disponibili presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio 1info e sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.tasgroup.it/investors>.

TAS Group è l'azienda ICT leader in Italia nella fornitura di soluzioni e servizi specialistici per la gestione dei sistemi di pagamento, della monetica e dei mercati finanziari. Quotata dal 2000 al Mercato Telematico Azionario, TAS opera a fianco delle più importanti banche commerciali e centrali italiane ed europee, dei maggiori centri di servizi finanziari e di alcuni tra i principali global broker dealer presenti nella classifica Fortune Global 500. Su scala internazionale, TAS è attiva in Europa, Nord e Latin America, dove è presente attraverso le sue controllate: TAS France SASU, TAS Helvetia SA, TAS Iberia S.L.U. TAS USA Inc., Tasamericas Ltda e TAS Germany GmbH. Grazie al percorso di diversificazione avviato negli ultimi anni, le soluzioni TAS sono oggi adottate anche dalla Pubblica Amministrazione Centrale e Locale e da aziende non bancarie appartenenti a numerosi settori. Forte dell'esperienza e delle competenze acquisite nel corso degli anni, TAS è in grado di supportare in modo innovativo e professionale i propri clienti nella realizzazione di progetti completi per lo sviluppo dei processi aziendali, dell'efficienza dei sistemi informativi e del business.

Codice Borsa 121670

Per contatti:
Cristiana Mazzenga
TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.
Tel: +39 – 06 72971453
Fax: +39 – 06 72971444
e-mail: cristiana.mazzenga@tasgroup.it

Codice ISIN IT0001424644

Per contatti:
Paolo Colavecchio
TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.
Tel: +39 – 051 458011
Fax: +39 – 051 4580257
e-mail: paolo.colavecchio@tasgroup.it

Patto parasociale del 30 dicembre 2015, come modificato con *addendum* del 23 marzo 2016. Informazioni essenziali ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato ("TUF") e dell'art. 130 del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato ("**Regolamento Emittenti**").

"TAS – Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A." o in forma abbreviata "TAS S.p.A." ("TAS" o la "Società")

Si riportano di seguito le informazioni essenziali, ai sensi dell'art. 122 del TUF e dell'art. 130 del Regolamento Emittenti, del patto parasociale del 30 dicembre 2015 relativo a TAS (il "**Patto**"), stipulato tra Alex S.r.l. ("**Alex**"), GUM International S.r.l. ("**GUM**"), Rosso S.à.r.l. ("**Rosso**"), Verde S.à.r.l. ("**Verde**") e TASNCH Holding S.p.A. ("**TASNCH**" e unitamente, ad Alex, GUM, Rosso, Verde e TASNCH, le "**Parti**"), come modificato con l'accordo modificativo del 23 marzo 2016.

In particolare, con il predetto accordo modificativo, le Parti, fermi restando tutti gli altri termini e condizioni del patto originariamente stipulato in data 30 dicembre 2015, hanno previsto quanto segue:

- a) la cessione da parte di Rosso a GUM di una partecipazione pari al 100% del capitale sociale di Verde avverrebbe senza pagamento di alcun prezzo o corrispettivo di qualsivoglia natura e, pertanto, a titolo gratuito;
- b) parimenti, la successiva cessione da parte di Verde ad Alex di una partecipazione nel capitale di TASNCH avverrebbe non già per un corrispettivo simbolico bensì senza pagamento di alcun prezzo o corrispettivo di qualsivoglia natura e, pertanto, a titolo gratuito;
- c) l'acquisto degli Crediti Banche (come di seguito definiti) da parte di TASNCH avverrebbe: (i) nei confronti delle Banche *Earn-Out* (come di seguito definite) per un prezzo simbolico, fermo restando che in aggiunta al prezzo simbolico TASNCH si impegnerebbe a corrispondere alle Banche *Earn-Out* un importo eventuale, condizionato e differito, a titolo di integrazione prezzo, di ammontare non eccedente l'importo *pro-quota* dei crediti ceduti, da determinarsi sulla base della *Waterfall* (come di seguito definita); mentre (ii) nei confronti delle banche finanziatrici diverse dalle Banche *Earn-Out* per un prezzo pari al valore nominale dei crediti ceduti, fermo restando che il pagamento del prezzo di acquisto di tali crediti ceduti avverrebbe esclusivamente ai termini e subordinatamente alle condizioni previste dalla *Waterfall*; pertanto, nell'ipotesi in cui i proventi derivanti dal futuro di disinvestimento di TASNCH in TAS non fossero sufficienti, secondo quanto previsto dalla *Waterfall*, ad attribuire alle banche in questione un importo almeno pari al valore nominale dei crediti ceduti, queste ultime rinunceranno a una quota parte del prezzo di cessione dei crediti ceduti pari alla differenza tra il prezzo di cessione *pro-quota* dei crediti ceduti e quanto percepito ai sensi della *Waterfall*;
- d) la condizione sospensiva di cui alla lettera L. delle Premesse del Patto è stata allineata alla nuova struttura della possibile Operazione;

- e) il Periodo di Esclusiva (come di seguito definito) relativamente all'Operazione (come di seguito definita) viene prorogato fino al 30 settembre 2016.

Conseguentemente, a seguito dell'accordo modificativo del 23 marzo 2016, l'operazione oggetto del Patto (l'"**Operazione**"), da eseguirsi nell'ambito di un piano attestato ex art. 67, comma 3, lett. d) della legge fallimentare, prevede quanto segue:

- a) GUM acquisirebbe da Rosso una partecipazione pari al 100% del capitale di Verde (l'"**Acquisizione Verde**") senza pagamento di alcun prezzo o corrispettivo, e quindi a titolo gratuito;
- b) Verde cederebbe ad Alex una partecipazione pari al 58,20% del capitale di TASNCH senza pagamento di alcun prezzo o corrispettivo, e quindi a titolo gratuito, di modo tale che all'esito della predetta cessione Verde deterrebbe una partecipazione pari al 42,80% del capitale di TASNCH;
- c) Alex si impegnerebbe irrevocabilmente e incondizionatamente a effettuare un versamento in conto capitale in TASNCH di Euro 10.000.000,00 (dieci milioni) e quest'ultima si impegnerebbe irrevocabilmente ed incondizionatamente a effettuare un versamento in conto futuro aumento di capitale gratuito di pari importo in TAS e senza diritto di ripetizione (il "**Versamento Conto Futuro Aumento di Capitale Gratuito**");
- d) TAS delibererebbe un aumento gratuito di capitale sociale a vantaggio dei propri soci proporzionalmente alle azioni possedute da liberarsi mediante utilizzo del Versamento Conto Futuro Aumento di Capitale Gratuito (l'"**Aumento di Capitale Gratuito**"). A tal proposito resta inteso che qualora l'Aumento di Capitale Gratuito non venisse liberato ed eseguito entro un determinato termine dalla data di effettuazione del Versamento Conto Futuro Aumento di Capitale Gratuito, il Versamento Conto Futuro Aumento di Capitale Gratuito si trasformerebbe in un versamento in conto capitale a favore di TAS e verrebbe definitivamente acquisito da TAS;
- e) TASNCH acquisterebbe *pro soluto* dalle banche finanziatrici una parte dei crediti vantati da queste ultime nei confronti di TAS per un importo di nominali Euro 20.000.000,00 (venti milioni) (i "**Crediti Banche**"). La cessione dei Crediti Banche avverrebbe (i) nei confronti di alcune delle banche finanziatrici (le "**Banche Earn-Out**") per un prezzo simbolico oltre a un ulteriore importo eventuale, condizionato e differito, a titolo di integrazione del prezzo, di ammontare non eccedente complessivamente l'importo degli Crediti Banche ceduti da parte delle Banche *Earn Out* (l' "**Earn Out**"), fermo restando che il pagamento dell'*Earn Out* potrà avvenire esclusivamente all'esito di eventi di liquidità da determinarsi (gli "**Eventi di Liquidità**") e subordinatamente e nell'ambito di un meccanismo di ripartizione da

concordarsi tra le Parti e le banche finanziatrici (la “*Waterfall*”), con conseguente superamento dell’accordo *ex art. 182-bis*, legge fallimentare, del 2012, tra TASNCH, Verde, Rosso e Audley European Opportunities Master Fund Limited, da un lato, e ciascuna delle banche finanziatrici, dall’altro (l’“**Accordo 2012**”), nonché del regolamento degli strumenti finanziari partecipativi emessi da TASNCH e sottoscritti dalle banche finanziatrici nell’ambito dell’Accordo 2012; (ii) nei confronti delle banche finanziatrici diverse dalle Banche *Earn-Out*, per un prezzo pari al valore nominale dei crediti ceduti, fermo restando che il pagamento del prezzo di acquisto di tali crediti avverrebbe esclusivamente ai termini e subordinatamente alle condizioni previste dalla *Waterfall*; pertanto, nell’ipotesi in cui i proventi derivanti dagli Eventi di Liquidità non fossero sufficienti, secondo quanto previsto dalla *Waterfall*, ad assegnare alle banche in questione un importo almeno pari complessivamente al valore nominale dei crediti ceduti, queste ultime rinunceranno a una quota parte del prezzo di cessione dei crediti ceduti pari complessivamente alla differenza tra il prezzo di cessione stesso e quanto assegnato sulla base della *Waterfall*;

- f) TASNCH rinunciarebbe ai Crediti Banche, realizzando in tal modo l’esdebitazione di TAS per Euro venti milioni;
- g) il debito residuo di TAS nei confronti delle banche finanziatrici pari ad Euro 5.000.000,00 (cinque milioni) verrà riscadenzato secondo quanto sarà concordato tra le Parti e le banche finanziatrici nell’ambito di un piano attestato *ex art. 67*, comma 3, lett. d) della legge fallimentare;
- h) TASNCH emetterà due categorie di azioni al fine di realizzare il meccanismo di ripartizione previsto dalla *Waterfall*.

L’efficacia della possibile Operazione sarà subordinata alla condizione sospensiva dell’ottenimento di un provvedimento da parte di Consob, a favore di Dario Pardi, Valentino Bravi, Alex, GUM, Audley, Audley European Opportunities Master Fund Limited, Rosso, Verde, TASNCH e le banche finanziatrici di TAS, che confermi la sussistenza delle condizioni per l’applicazione dell’esenzione di cui all’art. 49, comma 1, lett. h), del Regolamento Emittenti ovvero disponga, con provvedimento motivato, adottato ai sensi dell’art. 106, comma 6, del TUF, l’applicazione dell’esenzione di cui all’art. 49, comma 1, lett. b), n. 2), del Regolamento Emittenti

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto.

- (i) TAS, società con sede in Roma, Via Benedetto Croce n. 6, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Roma 05345750581, con azioni quotate presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., soggetta all’attività di direzione e coordinamento di TASNCH, la quale detiene n. 36.571.108 azioni ordinarie TAS,

pari all'87,556778% del capitale sociale e all'87,556778% dei diritti di voto (la **“Partecipazione TAS”**);

- (ii) TASNCH Holding S.p.A., società con socio unico, con sede legale in Milano, Via Andrea Appiani n. 12, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 03222440160. TASNCH è interamente controllata dalla società Verde, che detiene n. 120.000 azioni ordinarie di TASNCH.

Infine, è oggetto di Patto anche Verde S.à.r.l., società con socio unico, con sede legale in 55 Avenue Pasteur, L-2311, Lussemburgo, capitale sociale pari ad Euro 40.113,00, iscritta presso il Registro delle Imprese del Lussemburgo al n. B132622. Verde è interamente controllata da Rosso.

2. Soggetti aderenti al Patto e strumenti finanziari oggetto delle pattuizioni.

Il Patto è stipulato tra Alex, GUM, TASNCH, Rosso e Verde.

TASNCH ha apportato al Patto n. 36.571.108 azioni ordinarie con diritto di voto TAS, pari all'87,556778% del capitale sociale e all'87,556778% dei diritti di voto costituenti la Partecipazione TAS. Ogni azione ordinaria di TAS attribuisce un voto e TAS non ha emesso altre categorie di azioni. Alex, GUM, Rosso e Verde non sono direttamente titolari di azioni TAS e pertanto non hanno apportato alcuna azione di TAS al Patto.

Con riferimento a TASNCH, Verde ha apportato la totalità della propria partecipazione in TASNCH, rappresentata da n. 120.000 azioni ordinarie con diritto di voto, costituenti il 100% del capitale sociale e del capitale sociale con diritto di voto di TASNCH. Ogni azione ordinaria di TASNCH attribuisce un voto e TASNCH non ha emesso altre categorie di azioni.

Rosso ha apportato al Patto la totalità della propria partecipazione in Verde, rappresentata da n. 40.113 azioni con diritto di voto costituenti il 100% del capitale sociale (e del capitale sociale con diritto di voto) di Verde. Ogni azione di Verde attribuisce un voto e Verde non ha emesso altre categorie di azioni.

Anche a seguito della stipula del Patto, TASNCH mantiene il controllo di TAS sulla quale esercita attività di direzione e coordinamento.

3. Efficacia, contenuto e durata del Patto.

Il Patto è stato stipulato in data 30 dicembre 2015, con efficacia a decorrere dalla stessa data e successivamente modificato in data 23 marzo 2016. Le Parti non hanno previsto alcuna pattuizione relativa al rinnovo del Patto.

Il Patto prevede i seguenti impegni tra le Parti.

A) Impegni di esclusiva.

TASNCH, Rosso e Verde hanno rispettivamente assunto un obbligo di esclusiva nei confronti di Alex e di GUM in relazione all'Operazione (l'“**Obbligo di Esclusiva**”), di cui si descrive di seguito il contenuto.

TASNCH, Rosso e Verde si sono impegnate a non avviare alcuna discussione o trattativa con terzi soggetti in merito alla conclusione di operazioni incompatibili con l'Operazione dalla data di efficacia del

Patto fino (i) alla data del 30 settembre 2016 o (ii) se, anteriore, alla data in cui GUM e/o Alex comunicano a TASNCH, a Rosso e a Verde che non intendano proseguire nelle trattative relative all'Operazione (il "**Periodo di Esclusiva**") (art. 4.1. del Patto).

Gli obblighi di cui all'articolo 4.1 del Patto, cesseranno di avere efficacia prima della scadenza del Periodo di Esclusiva, previa comunicazione scritta inviata da una o più delle Parti alle altre Parti, qualora, si siano verificati eventi o circostanze imprevedute che abbiano un effetto significativo pregiudizievole sulla capacità di una o più Parti e/o di TAS di completare l'Operazione, ivi incluso, a titolo esemplificativo, il caso in cui (i) l'Operazione, a seguito di tali eventi o circostanze, sia ritenuta dal Consiglio di Amministrazione di TAS inadeguata a garantire il conseguimento dell'obiettivo di riequilibrio della situazione, patrimoniale, finanziaria e debitoria di TAS e/o (ii) risulti evidente che Alex e/o GUM non siano in grado di dotarsi della finanza necessaria all'esecuzione dell'Operazione (art. 4.2 del Patto).

B) Operazione Esclusa.

Alex e GUM si sono impegnate, dalla data odierna e fino alla data precedente tra: (i) la data di perfezionamento dell'Acquisizione Verde e (ii) i sei mesi successivi (a) alla scadenza del Periodo di Esclusiva senza che si sia dato corso all'Operazione ovvero (b) all'interruzione delle trattative relative all'Operazione (decorrente dal momento in cui una o più Parti abbiano trasmesso alle altre Parti una comunicazione scritta in tal senso), a non compiere, direttamente o indirettamente, ovvero assumere qualsiasi obbligo ad effettuare, qualsiasi operazione di acquisto avente ad oggetto strumenti finanziari emessi da TAS ovvero aventi come sottostante strumenti finanziari emessi da TAS (ciascuna, una "**Operazione Esclusa**"), e si sono impegnate altresì, ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile, a far sì che nessuno dei propri amministratori, e/o società controllanti, controllate o collegate, anche ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, effettui, ovvero assuma un obbligo ad effettuare, un'Operazione Esclusa nel periodo sopra indicato (art. 4.3 del Patto).

C) Impegni del Dott. Dario Pardi.

GUM e Alex si sono impegnate irrevocabilmente ed incondizionatamente a far sì che il Dott. Dario Pardi rassegni immediatamente le dimissioni dalla carica di amministratore e Presidente del Consiglio di Amministrazione di TAS, senza alcuna pretesa nei confronti di TAS e/o di TASNCH, anche in caso di revoca ai sensi dell'articolo 2383, comma 3° del codice civile qualora (a) dopo la conclusione del Periodo di Esclusiva, l'Operazione non sia stata completata ovvero (b) nei casi previsti dall'art. 4.2 del Patto, se richiesto da TASNCH mediante comunicazione scritta (art. 3 del Patto).

D) Durata.

Salvo quanto di seguito descritto, il Patto ha durata dal 30 dicembre 2015 fino alla data anteriore tra (i) la data di perfezionamento dell'Acquisizione Verde e (ii) la data di cessazione del Periodo di Esclusiva, nei casi descritti *sub* Paragrafo 3.a) (*Esclusiva*) che precede (Artt. 4.1 e 4.2 del Patto), nell'ipotesi di mancata esecuzione dell'Operazione.

Nelle ipotesi di cessazione del Patto di cui al numero (ii) che precede, le previsioni di cui ai Paragrafi 3.b) (*Operazione Esclusa*) e 3.c) (*Impegni del Dott. Dario Pardi*) che precedono rimarranno in vigore per i relativi termini.

4. Ufficio del Registro delle Imprese.

Il Patto, come modificato in data 23 marzo 2016, è stato depositato presso l'ufficio del Registro delle Imprese di Roma in data 30 dicembre 2015 e 23 marzo 2016.

5. Natura del Patto.

Le pattuizioni del Patto relative all'Obbligo di Esclusiva (par. 3.a), all'Operazione Esclusa (art. 3.b) e agli Impegni del Dott. Dario Pardi (par. 3.c) sono qualificabili ai sensi dell'art. 122, comma 5, lett. b) e c), del TUF.

6. Ulteriori indicazioni

Il Patto non prevede l'istituzione di alcun organo del patto parasociale, né contiene alcuna clausola penale o alcun obbligo di deposito delle azioni.

La presente comunicazione è effettuata congiuntamente dalle Parti.

Il presente estratto contenente le informazioni essenziali di cui all'art. 130 del Regolamento Emittenti è disponibile sul sito internet <http://www.tasgroup.it/>

Milano, 23 marzo 2016

Avviso ai sensi degli artt. 129 e 131, comma 1, del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato

“TAS – Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.” o in forma abbreviata “TAS S.p.A.” (“TAS”)

Si rende noto che in data 23 marzo 2016, Alex S.r.l., GUM International S.r.l., Rosso S.à.r.l., Verde S.à.r.l. (“Verde”) e TASNCH Holding S.p.A. (“TASNCH”) hanno stipulato un accordo modificativo (l’*“Addendum”*) del patto parasociale del 30 dicembre 2015, ai sensi dell’art. 122, comma 5, lett. *b*) e *c*), del TUF, cui è stato apportato l’87,556778% del capitale sociale avente diritto di voto di TAS, nonché il 100% del capitale sociale avente diritto di voto di TASNCH e Verde.

Le informazioni essenziali del Patto ai sensi dell’art. 130 del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, aggiornate alle modifiche intervenute con l’*Addendum*, sono disponibili sul sito internet di TAS www.tasgroup.it/investors.

Milano, 26 marzo 2016